

PDF Eraser Free

CRON.

REP.CV.

OGGETTO:
diritti della
cittadinanza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE II CIVILE

Riunita nella Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Dolcino CONSIGLIERE
Dott. Francesco Pintucci GIUDICE AUSILIARIO RELATORE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile R.G. 87/2018 promossa in sede di appello da:

, nato a – Azad Kashmir (Pakistan) il , non in possesso del
codice fiscale in quanto residente all'estero ,

, elettivamente domiciliato in Torino, Largo Cibrario 10, presso lo studio dell'Avv.
Ornella Fiore CF FRIRLL77S69L219A), che lo rappresenta ed assiste come da delega posta a
margine dell'atto introduttivo, rilasciata in data 28.11.2017, fax: 0114730742;
ornellafiore@pec.ordineavvocatitorino.it,

- Parte Appellante

contro

Ministero dell'Interno, (C.F. 97149560589) in persona del Ministro pro-tempore, presso la
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura
– UTG di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
(C.F. 80101970012) domiciliato in Torino via dell'Arsenale n. 21;

- Parte Appellata

e con l'intervento della

Procura Generale della Repubblica, in persona del Procuratore Generale che ha dichiarato di
non volere intervenire nella causa;

Udienza Collegiale di spedizione del 22/05/2018

Conclusioni delle Parti

Per parte appellante: "Ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, in
riforma dell'ordinanza impugnata e tenuto conto di quanto stabilito dalla Suprema Corte di
Cassazione, Sesta Sezione Civile – 1, con ordinanza n. 25073/17 del 23.10.2017: - in via
principale, previa disapplicazione del provvedimento adottato, in data 31.7.2012, dalla
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, in quanto
inesistente, nullo, illegittimo, immotivato, infondato o come meglio ritiene, accertare e dichiarare, ai
sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge



PDF Eraser Free

722/54, e degli artt. 2, lett. e), e 11, D. Lgs. n. 251/2007, lo status di rifugiato in capo all'appellante, - in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g), e 17, D. Lgs. n. 251/2007; - in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, c. 3, D. Lgs. 25/2008, e conseguentemente il diritto dell'appellante, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma sesto, D. Lgs. 286/98; Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa (oltre accessori di legge): - di ambo i gradi del giudizio originario; - del giudizio di Cassazione;- del presente giudizio.”

Per il Ministero dell'Interno appellato: “Respingersi l'appello poiché infondato. Revocarsi, ove emesso, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ex art. 702 *quater* c.p.c., il sig. ha proposto appello in riassunzione ex artt. 392 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione VI Civile, in data 4.7.2013 e comunicata l'8.7.2013, nell'ambito del procedimento n. 33233/12 R.G., con la quale veniva respinto il ricorso promosso ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/08 per il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, umanitaria. Si costituiva in giudizio il Ministero con comparsa del 4/5/18 richiamando quanto già argomentato nel precedente giudizio di appello.

Sostituito l'originario relatore designato con il Dott. Francesco Pintucci, Giudice Ausiliario, all'udienza del 22/5/2018 le parti rassegnavano le conclusioni, come ritrascritte nella superiore narrativa, e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando il termine di 20 giorni per il deposito di conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito di repliche.

Il P.G., ritualmente informato, non si è avvalso della facoltà di intervenire.

Motivi della decisione

La terza Sezione dell'intestata Corte con sentenza n. 2039/14 – nel confermare la decisione impugnata del Tribunale di Torino ad esito del procedimento rg. N. 33233/12 - ha disatteso i motivi di gravame declinati dal richiedente per il riconoscimento delle invocate tutele di protezione internazionale e di avente diritto alla protezione sussidiaria per asserito difetto dei requisiti di legge in quanto l'appellante risultava essere accusato nel proprio Paese di gravissimi reati connessi con la detenzione delle armi e non certo per una persecuzione politica in atto nei suoi confronti.

La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto integrata la fattispecie di esclusione del diritto alla protezione internazionale e sussidiaria di cui agli artt. 10 comma 2 lett. B e 16 comma 2 lett. B del D.lvo n. 251/07, con conseguente assorbimento - sul punto- di ogni altra argomentazione dedotta.



PDF Eraser Free

Il terzo motivo declinato dall'appellante per ottenere la tutela umanitaria veniva qualificato come inammissibile per manifesta genericità.

L'odierno richiedente ha impugnato in Cassazione la decisione in commento ed i Giudici di legittimità, con ordinanza n. 25073/17, sesta sezione civile, hanno cassato, con rinvio, la sentenza emessa dalla terza sezione di questa Corte, in quanto affetta dal vizio di violazione di legge.

Infatti, la norma di riferimento sopra richiamata è stata applicata sul mero presupposto dell'esistenza di un mandato di cattura e della pendenza di un procedimento penale a carico del richiedente, mentre il dato normativo, per essere correttamente applicato al caso in esame, deve prevedere la sussistenza di fondati motivi per ritenere che lo straniero abbia effettivamente commesso dei reati.

La Suprema Corte ha, parimenti, ritenuto che nella valutazione effettuata dalla Corte territoriale, fosse carente l'indicazione del reato di cui il veniva accusato e la valutazione della sua gravità alla luce del parametro della pena edittale prevista dalla Legge italiana.

Anche il secondo motivo sottoposto al vaglio della Cassazione ha trovato accoglimento con riferimento al mancato assolvimento da parte della Corte d'Appello del dovere di cooperazione istruttoria come imposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 25/08 circa la situazione del Paese di provenienza.

I motivi di censura della decisione emessa dal Tribunale di Torino si sostanziano in una asserita carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed errata interpretazione ed applicazione del dato normativo.

La Corte, preliminarmente ed in ossequio alla statuizione emessa dai giudici di legittimità, ritiene opportuno esaminare la questione attinente alla applicabilità – previa nuova disamina delle circostanze di fatto e di diritto come emerse processualmente – alla situazione del richiedente delle disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, lett. b) e 16, comma 2, lett. b) del D.lvo n. 251/2007.

Osserva il Collegio, che la Corte territoriale – in diversa composizione – ha formulato una mera petizione di principio, priva di riferimenti al caso concreto e alle risultanze istruttorie, laddove ha affermato che il rinvenimento di armi nel negozio, l'esistenza di un mandato di cattura, nonché la pendenza di un procedimento penale a carico del richiedente la protezione internazionale, rappresentassero, di per loro, la concretizzazione dei presupposti normativi compendiate nelle disposizioni summenzionate.

Più nel dettaglio, la disciplina di settore richiede la sussistenza di *“fondati motivi per ritenere che lo straniero abbia commesso un reato grave (...). La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni”*.



PDF Eraser Free

La Corte d'Appello, dunque, avrebbe dovuto corroborare il proprio convincimento con elementi idonei a fondare la sussistenza di un grave reato che, lo si precisa, non può desumersi dalla mera pendenza di un procedimento penale il quale, giova sottolinearlo, è teso, unicamente, ad accertare l'effettiva integrazione di una fattispecie criminosa.

A tal riguardo, pertanto, è necessario attendere l'esito del giudizio per affermarsi, eventualmente, la configurazione di un illecito penale; prima di tale momento processuale, ed in ossequio al principio di non colpevolezza, annoverato nel disposto dell'art. 27, comma 2, Cost., l'imputato non può considerarsi colpevole né, tantomeno, può ritenersi che vi siano fondati motivi per reputarlo tale: anche l'applicazione di una misura cautelare, infatti, non permette un giudizio anticipato di condanna atteso che tale provvedimento richiede, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, anche la sussistenza di esigenze cautelari.

La necessaria presenza di queste ultime nel caso concreto, invero, consente di escludere che venga, surrettiziamente, applicata la pena già in sede di svolgimento del procedimento penale e, conseguentemente, obliterato quel complesso di garanzie che il giudizio penale assicura al presunto reo.

Parimenti, la Corte osserva che l'illecito penale addebitato al sig. . . . trova riscontro normativo nel nostro Ordinamento nell'art. 697 c.p. "*Detenzione abusiva di armi*", fattispecie nella quale si persegue la condotta di colui che intrattiene un rapporto di fatto e di disponibilità con armi senza averne fatto preventiva denuncia all'Autorità competente, all'uopo sanzionando tale comportamento con l'arresto fino a dodici mesi.

Nel caso, di specie, non è revocabile in dubbio che il rinvenimento di armi nel negozio e, dunque, nella piena disponibilità del sig. . . . , configuri l'ipotesi contravvenzionale suindicata.

Tuttavia, l'impianto sanzionatorio tipizzato dalla disposizione *de qua* non permette di qualificare l'illecito penale ivi compendiato come grave ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. b) del D.lvo n. 251/2007, non essendo prevista una pena edittale pari o superiore a quattro anni.

Ciò premesso, si tratta ora di verificare se l'invocata tutela di protezione internazionale, negata dal Giudice di prime cure e dall'adita Corte – in diversa composizione – sia meritevole di accoglimento.



PDF Eraser Free

Sul punto, il Tribunale ha evidenziato che il richiedente non potesse essere oggetto di specifico interesse da parte dei Servizi segreti pakistani, ciò stante il ruolo marginale asseritamente svolto all'interno del partito, di guisa che l'appartenenza al JKLF non può, di per sé sola, assumere alcuna rilevanza ai fini della domandata protezione internazionale.

Inoltre, inverosimili erano state ritenute le modalità del suo arresto e quelle della presunta fuga dopo il secondo arresto concludendosi per l'insussistenza di elementi di prova in ordine ai requisiti per la concessione della protezione internazionale.

In sede di gravame la difesa del richiedente ha evidenziato, per converso, le puntuali e precise dichiarazioni del signor [redacted] in ordine alle località geografiche vicine al suo villaggio, sito presso il confine con il Kashmir, nonché le circostanze che il precitato ha addotto per giustificare la propria fuga dal secondo arresto, la quale si è concretizzata proprio grazie alla connivenza di una guardia conosciuta in precedenza.

Sul punto, osserva la Corte che l'odierno appellante ha affermato di essersi iscritto nel 2007 al partito JKFL -che si batte per l'autonomia della regione del Kashmir- e di aver svolto attività di promozione e raccolta fondi per il partito e per finanziare le attività svolte da quest'ultimo: tale condotta, tuttavia, lo ha portato all'arresto nel 2010 e alla liberazione in una foresta solo dopo dieci giorni di sottoposizione ad atti di tortura.

Sempre secondo la rappresentazione del signor [redacted], il precitato sarebbe stato arrestato una seconda volta nel 2011 in quanto accusato di essere un terrorista e di detenere armi rinvenute all'interno del proprio esercizio commerciale di frutta e verdure, riuscendo, peraltro, poi a fuggire con la complicità di un sorvegliante corrotto.

Ciò premesso, va preliminarmente precisato che la disciplina dello status di rifugiato è stata introdotta con la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata in Italia con legge 24 luglio 1954 n. 722, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970 n. 95.

L'attuale normativa interna in materia di protezione internazionale è contenuta, essenzialmente, nel D.Lgs. 19.11.2007 n. 251, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/83/CE.



PDF Eraser Free

L'art. 2 lett. e) del D.L.vo 251/2007 fornisce la definizione di "rifugiato" come *"il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10"*.

Assumono, quindi, rilievo atti di persecuzione legati a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, come in dettaglio individuati dall'art. 8, comma primo, del D.L.vo 251/2007, norma che, al secondo comma, dispone quanto segue: *"Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni"*.

L'art. 7 del D.L.vo 251/2007 definisce, poi, in cosa consistano gli "atti di persecuzione", all'uopo prevedendo che:

"1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di



PDF Eraser Free

accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. ”

Risulta, inoltre, particolarmente delicata la valutazione della prova, come ricordato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte le quali hanno precisato che, in virtù del recepimento della direttiva 2004/83/CE, i procedimenti riguardanti il riconoscimento della protezione internazionale si connotano per un mutamento delle regole ordinarie sull'onere probatorio ispirate, nel nostro ordinamento, al principio dispositivo.

Più nel dettaglio, si assiste ad una forte valorizzazione dei poteri istruttori riconosciuti, *in primis*, alla Commissione Territoriale e, successivamente, al Giudice al quale spetta il dovere di cooperare con il richiedente nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di ottenere la protezione internazionale, al riguardo acquisendo, anche d'ufficio, le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese d'origine del richiedente (Cass. SS.UU. 27310/2008).

L'art. 4, comma terzo, lettere b) e c) della Direttiva 13-12-2011 n. 201 I/95/U.E., nonché l'art. 3, commi primo e secondo, del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251, forniscono, poi, i parametri per procedere alla valutazione della prova, rimarcando il dovere di collaborazione e lealtà del richiedente.

Più in particolare, l'art. 3 del D.Lgs. n.251/2007 prevede che:

“1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.



PDF Eraser Free

2. *Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale”.*

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 15782/2014) ha, inoltre, ricordato la centralità dell'art. 3, comma quinto, del D. Lgs. n.251/2007, ribadendo che *“le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma”.*

La disposizione da ultimo richiamata, infatti, prevede che la credibilità soggettiva del richiedente debba ritenersi sussistente, anche qualora vi siano elementi o aspetti delle sue dichiarazioni non sono suffragati da prove, ogniqualvolta si possa affermare che:

“a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale”.

Risulta, quindi, secondaria la mancanza di riscontri oggettivi, ed assume, invece, rilievo non solo il contenuto di quanto dichiarato, ma anche l'acquisizione, *ex officio*, di informazioni sul contesto socio-politico del paese di origine in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericoli dedotti, all'uopo avvalendosi delle fonti indicate nell'art. 8, comma terzo, del D. Lgs. n. 25/2008 (UNHCR,



PDF Eraser Free

EASO, Ministero Affari esteri, Agenzie ed Enti di tutela dei Diritti Umani operanti a livello internazionale o acquisite dalla Commissione Nazionale), ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri dati, dando conto delle ragioni della scelta (Cass. n. 16202/2012).

Individuata la portata delle dichiarazioni rese dal richiedente e la possibilità di accesso ad altre fonti, l'art. 3, commi terzo e quarto, del D. Lgs. n.251/2007, stabilisce come debba essere eseguito l'esame della domanda:

“3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese; e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o



PDF Eraser Free

motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.”.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 251/2007, inoltre, dispone:

- 1) l'estensione della protezione anche per fatti sopravvenuti alla partenza del richiedente dal suo Paese, quando *“sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine”* (art. 4);
- 2) quali debbano essere i responsabili delle persecuzioni o del danno grave lamentato, ovvero sia *“a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”* (art. 5);
- 3) che la domanda di protezione internazionale debba essere valutata anche alla luce della possibilità del richiedente di ottenere tale protezione nel proprio paese di origine, seppur a precise condizioni (art. 5, D.Lgs. n. 251/2007); 4) prevedono i casi di cessazione, esclusione e diniego dello status di rifugiato (artt. 9, 10 e 12 D.Lgs. n. 251/2007).

Risultano, infine, rilevanti anche gli articoli 25 e 27 del D.Lgs. n. 25/2008:

-il primo introduce il divieto di acquisizione di informazioni dai *“presunti responsabili delle persecuzioni ai danni del richiedente”*;

-il secondo ribadisce il principio di acquisizione, anche di ufficio, delle informazioni relative al Paese di origine, nonché alla specifica condizione del richiedente, qualora risultino necessarie ad integrare il quadro probatorio da quest'ultimo prospettato.

All'esito delle suesposte argomentazioni, osserva la Corte che come indicato dai Giudici di legittimità, nel caso di specie, il richiedente ha provato, documentalmente, la propria appartenenza a una minoranza politica (movimento secessionista del Kashmir) ed ha narrato di avere subito torture da parte della autorità pakistane.



PDF Eraser Free

Ciò avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale ad esaminare la posizione del richiedente anche alla luce di informazioni aggiornate sul contesto socio – politico del Pakistan, al fine di pervenire a un giudizio completo sulla coerenza e l'attendibilità della narrazione fornita.

L'odierno appellante si duole dell'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, dei pregiudizi e delle persecuzioni che lo stesso, con certezza, subirebbe qualora dovesse far ritorno in Pakistan, ciò in ragione della sua affiliazione al partito JKLF, nonché dell'attività svolta all'interno del medesimo.

Peraltro, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale ha, erroneamente, ritenuto inverosimile la sussistenza di atti persecutori perpetrati nei confronti del richiedente stante il ruolo marginale da quest'ultimo rivestito all'interno del partito.

Ritiene la Corte che permangono, nell'attualità, fondati e seri margini di dubbio in relazione al primo arresto, alla preordinata collocazione da parte dei servizi segreti di armi all'interno del negozio dell'odierno appellante ed alla successiva fuga dalla detenzione conseguente il secondo arresto.

Manifeste illogicità, inficiano, infatti, la narrazione del richiedente, segnatamente:

- se i servizi segreti lo avevano arrestato, torturato e poi rilasciato in una foresta, risulta contro logica la macchinazione che avrebbero poi preordinato gli stessi nel far depositare da terzi, all'interno del negozio del richiedente, una borsa contenente delle armi, ciò al solo fine di instaurare un procedimento penale;
- logica vuole che per i servizi segreti sarebbe stato più semplice trattenerlo dopo il primo arresto, ovvero procedere, arbitrariamente, ad un ulteriore arresto con modalità analoghe a quelle attuate durante la prima cattura.

Inoltre, lo scrutinio di verosimiglianza relativo alla fuga dal secondo arresto presta il fianco a facili obiezioni dirimenti.

Infatti, a tutto voler concedere, dato per scontato che il richiedente aveva potuto corrompere la guardia che lo custodiva nel corso del secondo arresto, risulta inverosimile che l'odierno appellante sia riuscito a fuggire infrangendo le finestre del luogo di coercizione. Stante, infatti, l'asserita



PDF Eraser Free

persecuzione e volontà di costrizione, non si comprende come il richiedente potesse essere ristretto in una contesto che si prestasse alla fuga attraverso la semplice effrazione dei vetri di una finestra.

Del resto, è oltremodo peculiare che se il sig. _____ avesse, effettivamente, fondato con altri dieci ragazzi del suo villaggio un gruppo locale di attivisti del partito JKFL a Salyous, solamente il signor _____ sia stato poi attenzionato dai servizi segreti pakistani a differenza degli altri appartenenti.

Conclusivamente, il solo fatto certo di affiliazione dell'odierno appellante al partito di opposizione JKLF non è indice idoneo ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Invero, pur sussistendo una situazione di pericolo derivante dalla suindicata militanza, il richiedente non ha fornito valida e coerente rappresentazione di episodi di persistente persecuzione nei suoi confronti, così come richiesto dalla pertinente normativa di settore, ovvero atti, sufficientemente gravi, che per la loro natura o frequenza, possano rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali.

Parimenti, ad avviso della Corte, non può dirsi configurabile in capo al sig. _____ un rischio effettivo di subire un danno grave nelle forme di cui all'art. 14 lett. a) e b) del D.Lgs n. 251/07.

Si ritiene, per converso, che in relazione all'area di provenienza del richiedente sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Nel caso in esame, l'odierno appellante ha dichiarato di provenire da una località del Kashmir - Azad Kashmir - posta al confine con l'India – come di seguito rappresentata nella cartografia evidenziata in rosso.



PDF Eraser Free

Tale circostanza risulta, pacificamente, acquisita agli atti.

Nella regione del Kashmir, come emerge dalla mera consultazione dei più aggiornati siti di informazione del settore, è presente una situazione di gravissima insicurezza: da circa 70 anni, India e Pakistan, infatti, si contendono con le armi il predominio del Kashmir e, nonostante periodi di tregua, la fragilità politica di questa regione non è mai diminuita.

Il contesto politico, così come sommariamente delineato, nonché le indicazioni fornite dalla CGUE e dall'UNHCR, concretizzano la fattispecie di danno grave di cui alla lettera c) dell'art. 14 d. lgs 251/07.

La situazione di violenza presente nella regione del Kashmir è tale che la vita di ogni civile rischia di essere seriamente minacciata solo per la presenza su quel territorio.

Sul punto, onde dare puntuale attuazione alle prescrizioni della Corte di legittimità sul "dovere di cooperazione istruttoria ex art. 8 D.Lgs n. 25/08", la Corte riporta il primo rapporto svolto dalle Nazioni Unite sul tema dei diritti umani all'interno del delle Nazioni Unite sul Kashmir, ove è stata promossa un'inchiesta internazionale su molteplici violazioni:

GINEVRA, 14 giugno 2018. È urgente affrontare le violazioni e gli abusi del passato e in corso sui diritti umani e consegnare giustizia a tutti gli abitanti del Kashmir, che per sette decenni hanno subito un conflitto che ha reclamato o rovinato numerose vite, un rapporto di l'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite pubblicato giovedì.

Il rapporto di 49 pagine - il primo mai pubblicato dall'ONU sulla situazione dei diritti umani nel Kashmir gestito dall'India e amministrato dal Pakistan - descrive le violazioni dei diritti umani e gli abusi da entrambe le parti della linea di controllo e mette in evidenza una situazione di impunità cronica per le violazioni commesse dalle forze di sicurezza.

"Le dimensioni politiche della disputa tra India e Pakistan sono state a lungo al centro della scena, ma questo non è un conflitto congelato nel tempo. È un conflitto che ha rubato milioni dei loro diritti umani fondamentali e continua ancora oggi a infliggere sofferenze indicibili ", ha dichiarato l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Zeid Ra'ad Al Hussein.

"Questo è il motivo per cui qualsiasi risoluzione della situazione politica in Kashmir deve comportare l'impegno a porre fine ai cicli di violenza e assicurare la responsabilità per le violazioni e gli abusi passati e attuali da parte di tutte le parti, e fornire un risarcimento alle vittime", ha detto.

"È anche il motivo per cui inviterò il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a prendere in considerazione l'istituzione di una commissione di inchiesta per condurre un'indagine



PDF Eraser Free

internazionale indipendente e completa sulle accuse di violazioni dei diritti umani in Kashmir", ha affermato Zeid.

Notando le continue gravi tensioni delle ultime settimane, comprese quelle derivanti da una serie di incidenti a Srinagar, ha invitato le forze di sicurezza indiane a esercitare la massima moderazione e ad attenersi rigorosamente agli standard internazionali che disciplinano l'uso della forza quando si occupano di proteste future, comprese quelle che potrebbero accadere questo prossimo fine settimana.

"È essenziale che le autorità indiane prendano provvedimenti immediati ed efficaci per evitare la ripetizione dei numerosi esempi di uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza nel Kashmir", ha affermato Zeid.

L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite - che, nonostante le ripetute richieste all'India e al Pakistan negli ultimi due anni, non ha avuto accesso incondizionato ad entrambe le parti della linea di controllo - ha intrapreso un monitoraggio a distanza per produrre il rapporto, che copre sia Ha amministrato il Kashmir e il Pakistan, amministrato dal Kashmir.

L'obiettivo principale del rapporto è la situazione dei diritti umani nello stato indiano del Jammu e Kashmir a partire da luglio 2016 - quando grandi e senza precedenti manifestazioni sono scoppiate dopo che le forze di sicurezza indiane hanno ucciso il leader di un gruppo armato - nell'aprile 2018. Le forze di sicurezza indiane hanno usato una forza eccessiva che ha portato a uccisioni illegali e un numero elevatissimo di feriti, secondo il rapporto, citando le stime della società civile secondo le quali fino a 145 civili sarebbero stati uccisi dalle forze di sicurezza tra metà luglio 2016 e fine marzo 2018, con fino a 20 altri civili uccisi da gruppi armati nello stesso periodo.

Una delle armi più pericolose usate contro i manifestanti nel 2016 - e che viene tuttora impiegata dalle forze di sicurezza - era il fucile a pellet. Secondo dati ufficiali, tra luglio 2016 e agosto 2017, 17 persone sono state uccise con pallini da caccia e 6,221 persone sono state ferite dal pellet di metallo tra il 2016 e il marzo 2017. Le organizzazioni della società civile ritengono che molte di esse siano state parzialmente o completamente cieche.

"L'impunità per le violazioni dei diritti umani e la mancanza di accesso alla giustizia sono sfide chiave per i diritti umani nello stato di Jammu e Kashmir", afferma il rapporto, rilevando che le Forze armate (Jammu e Kashmir) Special Powers Act 1990 (AFSPA) e il Jammu e il Kashmir Public Safety Act del 1978 (PSA) ha "creato strutture che ostacolano il normale corso della legge, ostacolano la responsabilità e mettono a repentaglio il diritto di porre rimedio alle vittime di violazioni dei diritti umani".

L'AFSPA proibisce il perseguimento del personale delle forze di sicurezza a meno che il governo indiano non conceda il permesso di perseguire penalmente. "Ciò conferisce alle forze di sicurezza l'immunità virtuale contro i procedimenti giudiziari per qualsiasi violazione dei diritti umani. Nei



PDF Eraser Free

quasi 28 anni in cui la legge è stata in vigore in Jammu e Kashmir non c'è stato un singolo processo contro il personale delle forze armate concesso dal governo centrale ", dice il rapporto.

Vi è anche un'impunità quasi totale per le sparizioni forzate o involontarie, con pochi movimenti verso indagini credibili sui reclami, anche nei presunti siti di fosse comuni nella valle del Kashmir e nella regione del Jammu.

L'impunità cronica per la violenza sessuale rimane anche una preoccupazione chiave nel Kashmir. Un caso emblematico è lo stupro di massa della Kunan-Poshpora 27 anni fa quando, secondo i sopravvissuti, i soldati hanno stuprato 23 donne. "I tentativi di cercare giustizia sono stati negati e bloccati nel corso degli anni a diversi livelli", dice il rapporto.

Il rapporto indica inoltre che i gruppi armati che hanno operato nel Jammu e Kashmir dalla fine degli anni '80 hanno commesso una vasta gamma di violazioni dei diritti umani, tra cui rapimenti e uccisioni di civili e violenze sessuali. Nonostante il governo del Pakistan neghi qualsiasi sostegno a questi gruppi, il rapporto osserva che un certo numero di esperti ha concluso che i militari pakistani continuano a sostenere le loro operazioni attraverso la linea di controllo.

Il rapporto esamina anche una serie di violazioni dei diritti umani in Pakistan - Kashmir amministrato che, secondo il rapporto, hanno un calibro o una grandezza diversa e una natura più strutturale. Inoltre, secondo il rapporto, le restrizioni alla libertà di espressione, all'assemblea pacifica e all'associazione in Azad Jammu e Kashmir (AJK) e nel Gilgit-Baltistan hanno limitato la capacità di ottenere informazioni sulla situazione.

Tra le questioni evidenziate nella relazione c'è il rapporto costituzionale di questi due "territori distinti" con il Pakistan. AJK è stato effettivamente controllato dal Pakistan durante tutta la sua storia. Le autorità federali pakistane hanno anche il pieno controllo su tutte le operazioni governative a Gilgit-Baltistan e secondo quanto riferito, le agenzie di intelligence federali sono schierate in entrambe le regioni.

L'impatto delle operazioni pakistane di antiterrorismo sui diritti umani è descritto dettagliatamente nel rapporto, che prende atto delle preoccupazioni del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite alla "definizione molto ampia di terrorismo stabilita nella legge antiterrorismo". Il rapporto cita un rapporto della ONG nazionale che ha trovato centinaia di persone sono state imprigionate ai sensi della legge in Gilgit-Baltistan e che è stata utilizzata per indirizzare la gente del luogo che stava sollevando questioni relative ai diritti umani delle persone.

Tra le sue raccomandazioni, la relazione chiede all'India e al Pakistan di rispettare pienamente i loro obblighi internazionali in materia di diritti umani in Kashmir gestito dall'India e amministrato dal Pakistan.

L'India dovrebbe abrogare urgentemente l'AFSPA; istituire indagini indipendenti, imparziali e credibili per sondare tutte le uccisioni civili da luglio 2016 e tutti gli abusi commessi da gruppi armati; e fornire riparazioni e riabilitazione a tutti gli individui feriti e alle famiglie di coloro che sono



PDF Eraser Free

stati uccisi nel contesto di operazioni di sicurezza. Analogamente, il PSA dovrebbe essere modificato per garantire la sua conformità con la legge internazionale sui diritti umani e tutti coloro che sono detenuti in detenzione amministrativa dovrebbero essere accusati o immediatamente rilasciati.

Il rapporto sollecita il Pakistan a porre fine all'abuso della legislazione antiterrorismo per perseguire coloro che si impegnano in attività politiche e civili pacifiche e coloro che esprimono dissenso. Le sezioni della costituzione provvisoria dell'AJK che limitano i diritti alle libertà di espressione e opinione e l'assemblea pacifica e l'associazione dovrebbero essere modificate. Qualsiasi attivista politico, giornalista e altri condannati per aver espresso pacificamente le proprie opinioni dovrebbero essere immediatamente rilasciati. Anche le costituzioni di AJK e Gilgit-Baltistan dovrebbero essere modificate per porre fine alla criminalizzazione dei musulmani Ahmadiyya.

(<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23198>)

Parimenti, osserva la Corte: "India e Pakistan sono stati coinvolti in scontri di artiglieria nella contesa regione del Kashmir, costringendo centinaia di civili a fuggire dal luogo. Nella giornata di sabato 24 febbraio, nuovi scontri tra le truppe dei due Paesi hanno provocato un'escalation violenta nella regione, in particolare nel settore Uri della cosiddetta Linea di Controllo che spartisce il territorio himalaiano a maggioranza musulmana. A riferirlo sono state le forze di polizia locali. Non è chiaro l'inizio della dinamica né chi abbia aperto il fuoco. Un soprintendente di polizia, Imtiaz Hussain, ha affermato che l'offensiva è partita dall'esercito pakistano ed è stata indirizzata contro il distretto Uri, dove centinaia di residenti hanno successivamente lasciato le proprie abitazioni. Le forze indiane avrebbero poi risposto al fuoco, secondo quanto affermato da un ufficiale di Nuova Delhi. Hussain ha affermato che le autorità pakistane hanno esortato i civili che vivono nei pressi della linea di controllo, dal lato indiano, a fuggire dall'area, in quanto la situazione era pericolosa. Egli ha inoltre affermato che circa 700 persone hanno trovato rifugio presso una struttura scolastica del distretto di Uri. Il ministro degli Esteri del Pakistan, Sartaj Aziz, ha condannato l'escalation violenta, affermando che dall'inizio del 2018 17 civili pakistani sono stati uccisi dai proiettili indiani lungo il confine della linea di controllo.

Si tratta del primo episodio in cui si verificano violenti scontri di armi da fuoco tra le due fazioni rivali dalla messa in atto del cessate-il-fuoco del 2003 lungo i confini della regione contesa. Le tensioni erano già scoppiate il 12 febbraio 2018, in seguito a un attacco pakistano contro un accampamento militare indiano nel Kashmir. Durante tale assedio sei soldati indiani sono rimasti uccisi. L'India accusa il Pakistan dell'attacco e ha affermato che "gliela farà pagare per la disavventura". I due eserciti si sono scambiati a intermittenza scariche di proiettili negli ultimi due anni, periodo nel quale la relazione bilaterale tra i due Paesi si è progressivamente deteriorata,



PDF Eraser Free

destando nuove preoccupazioni sul rispetto del cessate-il-fuoco vigente da 15 anni tra India e Pakistan, entrambi armati di arsenale nucleare. A partire dall'ottenimento dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, che risale al 1947, India e Pakistan hanno combattuto due guerre per determinare la sovranità sulla regione del Kashmir. I due Stati confinanti rivendicano entrambi di diritto l'intero territorio, nonostante allo stato attuale esso sia spartito tra i due contendenti, con il Pakistan che controlla circa un terzo del Kashmir e l'India circa la metà. La parte centro-meridionale del Kashmir, il Jammu e Kashmir, è amministrata dall'India. L'Azad Kashmir e il Gilgit-Baltistan, le porzioni nord-occidentali, sono sotto la giurisdizione del Pakistan. La zona nord-orientale, Aksai Chin, è sotto il controllo della Cina. In questo contesto, l'India accusa il Pakistan di concertare una rivolta separatista nel territorio controllato da Nuova Delhi. I pakistani musulmani respingono le accuse secondo le quali fornirebbero materiali e armi ai ribelli separatisti del Kashmir indiano per aiutarli a insorgere, e hanno lanciato un appello ad organizzare una serie di negoziati per risolvere i principali disaccordi tra il Paese e l'India.

La linea di controllo dei confini tra i due Paesi è stata stabilita dalle Nazioni Unite al termine della guerra indo-pakistana del 1971, come linea del cessate il fuoco dietro cui dovevano attestarsi gli eserciti dei due Stati belligeranti. Prese poi il nome di "linea di controllo" con la firma dell'accordo di Simla, il 2 luglio 1972. Nonostante dal 2003 sia in vigore un cessate il fuoco tra Islamabad e Nuova Delhi, nelle zone di confine si verificano frequenti violazioni da entrambe le parti all'accordo. Nell'area Jammu e Kashmir, in particolare, ci sono diversi gruppi separatisti che favoriscono l'annessione della zona al Pakistan e altri che ricercano l'indipendenza della regione, con insurrezioni che mirano a colpire il governo indiano. Sono più di 70.000 le persone che hanno perso la vita negli scontri tra i ribelli e le forze armate di New Delhi. Sebbene molti gruppi ribelli d'opposizione siano stati soppressi, resta una forte opposizione pubblica al governo e all'esercito dell'India. (<http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/02/25/kashmir-scontri-india-pakistan-civili-fuga>)

Conclusivamente, osserva la Corte, in relazione all'area di provenienza del sig. Mehmood sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art.14 citato ovvero sia la minaccia grave alla integrità fisica del richiedente la protezione stante la sussistenza di una violenta ed indiscriminata situazione di conflitto armato all'interno del Paese. La regione del Kashmir, infatti, è interessata da un profondo conflitto che vede contrapposti, da una parte il movimento separatista che lotta per l'indipendenza dello stato dell'Azad Kashmir, e dall'altra il governo Pakistano che non intende rinunciare alla propria sovranità, come è possibile riscontrare dal rapporto 2014 di Refworld, rapporto EASO sul Pakistan aggiornato all'agosto del



PDF Eraser Free

2017 alle notizie più aggiornate della regione in commento - come esplicitato nella superiore narrativa -.

La domanda di protezione sussidiaria deve essere accolta e ciò assorbe e rende ininfluenza l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione umanitaria formulata in via gradata.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite la Corte osserva quanto segue.

L'accoglimento dell'appello e la riforma della pronuncia di primo grado, comportano la liquidazione delle spese di primo grado, sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, a favore del signor del signor , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, da versarsi all'Erario.

Avuto riguardo alla natura della controversia, di valore indeterminabile ma di complessiva contenuta difficoltà, alla serialità delle questioni trattate, nonché dell'attività svolta, appare congruo liquidare le spese di lite in complessivi € 1.811,60 (valore indeterminabile complessità bassa, applicati valori minimi di liquidazione, fase studio € 810, introduttiva € 574, istruttoria € 1204, tot. € 2.588,00, applicata riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto € 776,40, tot. complessivo € 1.811,60) oltre al 10% per rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, e CPA come per legge.

Riguardo alla liquidazione delle spese di lite, del presente grado di giudizio, l'accoglimento dell'appello e la soccombenza della parte appellata, comportano la liquidazione delle spese a favore del signor , ammesso anche per il giudizio di appello al patrocinio a spese dello Stato.

La liquidazione delle spese deve avvenire sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55 nella misura di € 2.315,60 (valore indeterminabile complessità bassa, applicati valori minimi di liquidazione, fase studio € 980, introduttiva € 675, decisoria € 1.653, tot. € 3.308, applicata riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto € 992,40, tot. complessivo € 2.315,60) oltre al 10% per rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, e CPA come per legge.



PDF Eraser Free

In ossequio al rimando formulato dalla Corte di legittimità in punto liquidazione spese per la impugnazione della sentenza resa dalla intestata Corte in diversa composizione, la liquidazione deve avvenire sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, tenuto conto dell'udienza in C.C. non partecipata, nella misura di € 2.051,00 (valore indeterminabile complessità bassa, applicati valori minimi di liquidazione, fase studio € 1.113, introduttiva € 938, tot. € 2.051,00) oltre al 10% per rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, e CPA come per legge, a favore del signor del signor ., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, da versarsi all'Erario. Si precisa, per l'Avvocato distrettuale dello Stato di Torino, che la richiesta di liquidazione dei diritti non può trovare accoglimento stante la vigenza del D.M. n. 55/2014.

PQM

La Corte d'Appello di Torino, sezione II, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

in accoglimento dell'appello interposto dal signor contro il Ministero dell'Interno, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, sezione I civile, il 4/7/13, depositata l'8/07/2013 ad esito del procedimento RG. N. 33233/2012,

- annulla l'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Torino, sezione I civile, il 4/7/13, depositata l'8/07/2013 ad esito del procedimento RG. N. 33233/2012,

- riconosce al signor . a protezione sussidiaria;

- condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio in favore del signor del signor , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, da versarsi all'Erario, nella misura di € 1.811,60 (come determinata in motivazione) oltre al 10% per rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, e CPA come per legge;

- condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, al pagamento delle spese di lite per il secondo grado di giudizio in favore del signor del signor , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, da versarsi all'Erario, nella misura di € 2.315,60 (come determinata in motivazione) oltre al 10% per rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, e CPA come per legge;

- condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, al pagamento delle spese di lite per il giudizio di legittimità in favore del signor del signor ammesso al patrocinio a



PDF Eraser Free

spese dello Stato, da versarsi all'Erario, nella misura di € 2.051,00 (come determinata in motivazione) oltre al 10% per rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, e CPA come per legge;

- provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso nella Camera di Consiglio in Torino, 9 ottobre 2018.

Giudice Ausiliario Estensore

Dott. Francesco Pintucci

Presidente

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese

